



Legge 41/2016 - Omicidio Stradale: nuove ipotesi di rischio assicurabile

Mario Dusi
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera

L. 23 marzo 2016 n. 41: in vigore dal 25 marzo 2016, introduce le nuove fattispecie autonome di reato di

- a) **omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)**
- importanti aggravamenti di pena
 - particolare responsabilità delle forze dell'ordine negli accertamenti
 - estesa previsione dell'arresto in flagranza e altre misure cautelari

b) **lesioni personali stradali (590 bis c.p.)**



Notevoli CRITICITA' nella novella legislativa,
evidenziate altresì dalle seguenti prese di posizione:

1) **L'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI)** definisce la nuova norma come:

- un «arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, di disprezzo verso i più elementari canoni di grammatica del diritto penale»
- un «manifesto», priva di utilità e destinata soltanto a «placare l'allarme sociale, vero o drogato dai media, che questi fatti suscitano».

2) Alcune **Procure della Repubblica** (Trento, Udine, Sondrio, Bergamo e Firenze) sono intervenute mediante circolari interpretative per favorire l'uniformità di applicazione della norma, evidenziando linee guida ed indicazioni operative.

3) L'applicazione giurisprudenziale in materia di morte conseguente a sinistro stradale, ad oggi, ha evidenziato problematiche che intravedono il necessario e prossimo intervento della **Corte Costituzionale**, a chiarificazione dei principi contenuti nella normativa di recente introduzione.

Art. 589 bis c.p.: Omicidio Stradale

co. 1 «... è punito con la pena della reclusione da 2 e 7 anni, il soggetto che, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale»

➔ **elemento soggettivo del reato: colpa specifica**

co. 2 «... Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), cagioni, per colpa, la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni»

➔ **aggravante speciale ad effetto speciale, applicabile al conducente di un veicolo a motore**



per tutti gli altri utenti della strada (no veicoli a motore), omicidio stradale ex art 589 c.p. (e lesioni stradali «semplici» ex art. 590 c.p.)

co. 3 E' punito con la pena della reclusione da 8 a 12 anni, l'omicidio provocato da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, o che eserciti professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, o che sia conducente di autoveicolo, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., o che sia conducente di autobus e di altro veicolo destinato al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, o che si tratti di conducente di autoarticolato e di autosnodato

➔ **aggravante speciale ad effetto speciale, applicabile al conducente di un veicolo a motore avente le descritte caratteristiche**

co. 4 E' punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, il conducente di veicolo a motore che, ponendosi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, cagioni, per colpa, la morte di una persona

Art. 589 bis c.p.: Omicidio Stradale

co. 5 La reclusione da 5 a 10 anni è estesa ad ulteriori ipotesi di gravi infrazioni al codice della strada, quali:

- a) superamento di specifici limiti di velocità (eccesso di velocità – oltre i 70 km/ora in strada urbana e superiore di 50 km/ora rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana);
- b) attraversamento delle intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano;
- c) effettuazione di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- d) effettuazione di sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti pedonali o di segnaletica orizzontale costituita dalla linea continua

co 6 Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria (si esclude il caso in cui l'agente, pur avendo conseguito l'abilitazione alla guida, sia in possesso di patente scaduta ma non rinnovata nei termini)

co. 7 Nel caso di concause quali il concorso di colpa della vittima o di terzi, la pena è diminuita fino alla metà

co. 8 Omicidio stradale plurimo: nel caso il conducente provochi la morte di più persone, oppure la morte di una persona più lesioni, anche lievi o lievissime, di un'altra o più persone, si applica la pena prevista per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, fermo restando il limite massimo di pena di 18 anni

Art. 589 ter c.p. Fuga del conducente in caso di omicidio stradale



«Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a 5 anni».



La L. 41/2016 introduce un sostanziale inasprimento di PENA per gli autori, «generici o specifici», del reato



a) **Computo delle circostanze:** le concorrenti circostanze attenuanti non possano essere considerate equivalenti o prevalenti (art. 590 quater c.p.)

b) **Prescrizione:** raddoppio dei termini di prescrizione dei reati di omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e di omicidio e lesioni personali colposi plurimi

- Omicidio stradale base (589 bis 1 co.) da 7 a **14 anni**

- Omicidio stradale aggravato stato di ebbrezza, stupefacenti, tasso alcol. > 1,5 g/l (art. 589 bis 2 e 3 co.) da 12 a **24 anni**

- Omicidio stradale aggravato stato di ebbrezza – stupef. , tasso alcol. Tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 589 bis 4 co.) da 10 a **20 anni**

-- Omicidio stradale da specifiche infrazioni C.d.S. (art. 589 bis 5 co.) da 10 a **20 anni**

- Omicidio stradale plurimo (art. 589 bis 8 co.) da massimo 18 a **36 anni**

c) **Competenza giurisdizionale:** Tribunale

d) **Procedibilità del reato:** d'ufficio

(mentre per il reato di lesioni personali stradali ex art. 590 bis c.p., nel caso in cui la prognosi rimanga sotto i 40 giorni, la competenza è del Giudice di Pace e la procedibilità è a querela → lesioni semplici ex art. 590 c.p.)

Ampliamento delle attività coattive di accertamento dello stato alcolemico o di sostanze stupefacenti

Come si procede al riscontro dello stato di alterazione previsto dalla legge?

Premesso che, in base all'art. 13 Cost. e alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 238/96 su prelievi coattivi




non sarebbe legittimo imporre il “prelievo ematico”, in quanto non ricompreso espressamente tra quelli autorizzati, sebbene strumento affidabile per accertare l'alterazione psico-fisica indotta dall'abuso di alcool o droghe.



Normativa e procedimento

La legge 41/2016 ha modificato l'art. 359 bis co. 3 c.p.p. → in caso di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti con etilometro o presso presidi ospedalieri ... ,sussistendo il fondato motivo di ritenere che dal ritardo nell'accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, le **Forze di polizia giudiziaria possono chiedere al PM l'autorizzazione all'effettuazione del prelievo coattivo di liquidi biologici.**

Il PM emette un **decreto di autorizzazione** alle operazioni del quale deve essere data tempestiva notizia al difensore dell'interessato (presenza facoltativa alle operazioni peritali).

 E' obbligatorio, in ogni caso, dare all'indagato avviso, della facoltà di farsi assistere da un difensore. Ciò vale anche per il ferito incosciente, a cui va nominato un difensore d'ufficio.

Ottenuto il provvedimento di autorizzazione, le **Forze dell'Ordine accompagnano l'indagato** presso il più vicino presidio ospedaliero per l'effettuazione degli accertamenti.

Se, in tale sede, l'interessato opponga ulteriore rifiuto, si procede **all'esecuzione coattiva delle operazioni** quando ciò sia tecnicamente possibile, nel rispetto delle condizioni previste dal co. 4 e 5 dell'art. 224 bis c.p.p.

Delle operazioni deve essere redatto **un verbale** contenente l'esito degli accertamenti. Se l'accertamento non è stato possibile, il verbale dovrà indicare i motivi che l'hanno reso impossibile o sconsigliato.

Misure cautelari in caso di Omicidio stradale

- 1) **Sequestro probatorio del veicolo:** raccomandato, tra i rilievi tecnici subito dopo l'incidente, al fine di effettuare in tempi brevi e con attendibilità, gli accertamenti necessari per:
 - a) Rilevare elementi fondanti la responsabilità dell'agente
 - b) Scongiorare l'irrogazione di pene severe senza i dovuti supporti probatori
 - c) Determinare l'esistenza di concause che possono far scattare significative attenuanti di pena (ad esempio il concorso di colpa della vittima o di terzi, la responsabilità del personale sanitario nel caso di incidente stradale che abbia determinato inizialmente il ferimento della vittima, successivamente il relativo decesso).

- 2) **Arresto in flagranza** ex art. 380 c.p.p., convalidato da parte del PM:
 - a) è sempre consentito, anche nel caso in cui il conducente responsabile dell'incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso (mentre non è consentito, in questo ultimo caso, per le lesioni gravi o gravissime ex art. 590 bis. c.p.)
 - b) è sempre obbligatorio nelle ipotesi aggravate di omicidio stradale
 - c) è convalidato da parte del PM

Per poter procedere all'arresto, deve essere immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione. In mancanza e nelle more della definizione dell'aggravante, ove ne ricorrano le condizioni, è comunque possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato.

Sanzioni amministrative in caso di Omicidio stradale



Con circostanze aggravanti, possibilità di procedere a sanzioni accessorie.

1) Sospensione cautelare / Ritiro cautelare della patente

a) In caso di palese responsabilità del conducente.

b) Obbligo di effettuare la segnalazione al Prefetto.

c) Nelle more del giudizio il Prefetto **sospende provvisoriamente la patente fino a un massimo di 5 anni.** (max 10 anni per sentenza non definitiva).

2) Revoca della patente: sempre prevista, ex art. 222, co. 2 C.d.S., a seguito di condanna per i reati di cui sopra, anche in caso di sospensione condizionale della pena, disposta da parte del Prefetto del luogo in cui è avvenuto l'incidente.

Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale), la patente viene automaticamente revocata e potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell'ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell'ipotesi di omicidio).

Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.

Elemento soggettivo del reato: analisi e pending issues



Elemento soggettivo del reato di omicidio stradale ex art. 589 bis. c.p. è la **colpa specifica**: l'autore del sinistro non si rappresenta né vuole la commissione del reato, che si verifica per inosservanza di leggi, ordini o discipline.

Nelle **ipotesi aggravate**, si pone infatti il problema dell'inquadramento dell'approccio psicologico dell'agente il quale, come previsto dalla norma, cagiona la morte di un soggetto come conseguenza della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per colpa.

Evoluzione interpretativa e giurisprudenziale delle ipotesi aggravate:

- 1) **Dolo**, nel porsi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- 2) **Dolo eventuale** nella consapevolezza del pericolo di provocare un incidente e nell'accettazione del relativo rischio (Cass. Sez. I, 15 marzo 2011 n. 10411)

→ ORIENTAMENTO CRITICATO poiché:

- a) si confonde lo stato psicologico causa dello stato di ebbrezza con quello che porta all'evento lesivo;
- b) dare la prova del dolo eventuale al momento della realizzazione del fatto lesivo (provare che l'agente si è confrontato con l'evento che concretamente si è verificato) diviene, di fatto, prova diabolica indimostrabile.

3) Per aversi aversi dolo eventuale non basta la previsione del possibile verificarsi dell'evento, bensì è necessario che l'evento sia considerato come prezzo – eventuale - da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato. La responsabilità dell'agente va dimostrata "oltre ogni ragionevole dubbio", con la conseguenza che, in caso di incertezza sull'elemento soggettivo, **la condanna avverrà per il fatto colposo** e NON per quello doloso (Cass. Pen. S.U. 18 settembre 2014 n. 38343 "caso Thyssenkrupp")



L. 41/2016 → Art. 589 bis c.p. colpa e colpa grave → assicurazione della tutela legale
Ma, in ipotesi particolarmente disastrose e/o gravi (opinione pubblica) → DOLO: È ASSICURABILE?

Atteso che:

- a) La nuova fattispecie di reato di omicidio stradale si fonda sull'elemento soggettivo della colpa
- b) Il dibattito in tema di dolo, anche eventuale, non ha trovato ancora definitiva soluzione
- c) I rischi, in termini di limitazione della libertà individuale dell'agente condannato, sono sostanzialmente aumentati



Sono configurabili nuove ipotesi di assicurazione di detti rischi per il consumatore conducente di veicoli a motore?

Grazie per l'attenzione!

Mario Dusi
Avvocato in Milano e Monaco di Baviera